



COMUNE DI STIENTA
PROVINCIA DI ROVIGO

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF***
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
(Decreto Legislativo 216/2023, art. 3)

Approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 12.12.2024
Modificato con deliberazione consiliare n. del

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs n. 360 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni nonché in applicazione del D.L. 216/2023, disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e trova applicazione nel Comune di Stienta a decorrere dall'anno 2007 a seguito della deliberazione consiliare n. 35 del 30/04/2007.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. Come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. A) della Legge n. 296 del 27.12.2006, l'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali ed è differenziata, secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF secondo le seguenti modalità:

Scaglioni di Reddito	Aliquota %
<i>Fino a € 28.000</i>	<i>0,78</i>
<i>Da € 28.001 a € 50.000</i>	<i>0,79</i>
<i>Oltre € 50.000</i>	<i>0,80</i>

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 169 della citata Legge n. 296/2006;

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito www.finanze.gov.it come previsto dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 3

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, relativamente ai contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Stienta.

Art. 4
Modalità di applicazione

1. *L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima;*
2. *L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986*

Art. 5
Esenzioni

1. *In relazione al disposto dell'art. 1 comma 3 bis del D. Lgs. 360/98, non viene fissata alcuna soglia di esenzione per i possessori di specifici requisiti reddituali.*

Art. 6

Modalità di versamento

L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Stienta attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.

L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

5. *L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.*

Art. 7

Adempimenti dei sostituti d'imposta

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.

L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 8

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al Codice Civile.